

in suo nome, nè in quello dell' equipaggio, merce alcuna sotto titolo di paccotiglia, o di altro beneficio, benchè conferitogli in virtù delle sue convenzioni con i parzionatevoli, senza scienza e consenso de' noleggiatori.

§. 41.

Si avrà cura della conservazione delle merci caricate.

All' occasione di merci esposte a riscaldamento, spandimento, o deperimento, come salumi, vettovaglie, liquori e simili, i capitani e padroni renderanno un buon ufficio a' proprietarj, che sapranno riconoscerlo, se avranno la cura di provvedere quanto possono al minor pregiudizio delle merci con l' apertura de' boccaporti, col palleggiamento, colla battitura de' cerchi e di altri mezzi opportuni; e renderanno un buon ufficio a loro stessi, alla navigazione, ed alla bandiera, attesa la preferenza, che tutti i noleggiatori, e caricatori danno a' capitani conosciuti per diligenti.

§. 42.

Si terranno de' gatti a bordo del bastimento.

All' effetto di garantire le merci del carico dai danni, che possono esserle inferiti da' sorci, che so-